

ACCORDO AZIENDALE IN SEDE SINDACALE

ai sensi degli articoli 2113 Codice Civile e 411 del Codice di Procedura Civile

Il giorno 14 giugno 2019 presso la sede della Fondazione Bruno Kessler

TRA

FONDAZIONE BRUNO KESSLER con sede legale a Trento in via Santa Croce, 77 – Codice Fiscale e Partita IVA 02003000227, nella persona del dottor Alessandro Dalla Torre, nato a Trento (TN) il giorno 19 maggio 1964, Responsabile del Servizio Risorse Umane della Fondazione, autorizzato giusta procura autenticata dal Notaio dottor Paolo Piccoli di Trento in data 3 ottobre 2011, rep. n. 36.291/ atto n. 12.937 registrata a Trento il giorno 4 ottobre 2011 al n. 10808, S. 1T, (di seguito anche denominata, semplicemente, "FBK" e unitamente alle Rappresentanze Sindacali "le part")

E

in rappresentanza dei lavoratori della Fondazione Bruno Kessler, le organizzazioni sindacali come di seguito rappresentate:

RSA CGIL – rappresentata da Alberto Lavelli

RSA CISL – rappresentata da Michele Fedrizzi

RSA UIL – rappresentata da Francesco Rocca

(di seguito anche "le part")

PREMESSO CHE

- L'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha introdotto la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati, nelle quote eccedenti i limiti di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003, tra dipendenti del medesimo datore di lavoro.
- L'articolo citato ha disposto che la cessione potrà avvenire in favore di colleghi di lavoro che siano genitori di figli minori che necessitano di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano, ed alla esclusiva finalità di assistere tali figli, demandando per una più compiuta regolamentazione alla contrattazione collettiva.
- L'articolo 35 bis del "Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14", rubricato "Cessione di riposi e ferie", favorisce l'introduzione dell'istituto e rinvia alla contrattazione collettiva di II livello per la disciplina di dettaglio sulle modalità di applicazione e le condizioni di accesso, genericamente identificate nella "conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti per gravi motivi personali e familiari di ferie e permessi".
- Le parti hanno ravvisato la necessità di disciplinare le modalità ed i criteri di applicazione della predetta cessione volontaria delle ferie maturate nella quota eccedente il limite previsto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 (4 settimane) e dei permessi ROL che confluiranno nella cosiddetta "Banca ore solidale".

Tutto ciò premesso, dopo lo svolgimento di alcune riunioni tra i rappresentanti della Fondazione e i rappresentanti sindacali aziendali stipulanti l'accordo, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

- PRESUPPOSTI -

Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente accordo.

Il presente accordo viene redatto e sottoscritto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive integrazioni e modificazioni (con particolare riferimento all'articolo 10 riguardante la disciplina delle ferie) e –ove previsto– dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ARTICOLO 2

- LAVORATORI DESTINATARI -

Potranno cedere a titolo gratuito le ferie e/o i permessi ROL e/o fruire della banca ore solidale del presente accordo, tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato della Fondazione, indipendentemente dal livello di inquadramento, dall'orario di lavoro e dalle altre condizioni stabilite nel contratto di lavoro individuale.

ARTICOLO 3

- MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE-

L'alimentazione della Banca ore solidale avverrà mediante donazione -volontaria e a titolo gratuito- delle ferie e/o dei permessi ROL da parte dei dipendenti della Fondazione.

In particolare, a tutti i dipendenti è consentita la cessione di:

- Ferie maturate al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione, eccedenti il limite imposto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 (4 settimane) e non ancora godute alla data della cessione;
- Ore di permessi ROL maturati al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione e non ancora goduti alla data della cessione.

La quantità donata sarà parametrata alla retribuzione lorda individuale percepita dal cedente nel mese della donazione (ad esempio: retribuzione lorda individuale oraria pari a 10 euro, donazione di 5 ore di ROL da parte di un lavoratore. La banca delle ore solidale sarà alimentata per un ammontare pari a 50 euro).

Nel momento della cessione delle ferie e/o dei permessi ROL, le ore donate usciranno dalla titolarità e dalla sfera economica del dipendente e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda individuale percepita nel mese da quest'ultimo.

La cessione delle ferie e delle ore di permessi ROL potrà essere effettuata annualmente nel mese di gennaio.

ARTICOLO 4

- REQUISITI DI ATTIVAZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE-

Potranno attingere alla Banca ore solidale i lavoratori che presentino -all'atto della richiesta- congiuntamente i seguenti requisiti:

- Abbiamo la necessità di assistere i figli o il coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio) o un parente di I grado gravemente malato ex lege 53/2000, o siano altresì affetti da malattia grave certificata e documentata;
- Abbiamo esaurito l'intera dotazione di ferie, di ROL e dei permessi per gravi motivi familiari e personali previsti dall'articolo 37 del vigente CCPL;
- Abbiamo presentato richiesta formale e relativa documentazione.

Le domande saranno evase in base all'ordine cronologico. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare tutte le richieste sarà adottato il principio di equità.

ARTICOLO 5

- MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA BANCA ORE SOLIDALE-

La richiesta di fruizione della banca ore solidale da parte del beneficiario potrà avere ad oggetto l'equivalente dell'orario teorico giornaliero per un massimo di 5 giornate e potrà essere reiterata nel tempo.

Nel momento della fruizione della banca ore solidale, le ore usufruite entreranno nella titolarità e nella sfera economica del cessionario e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda oraria individuale percepita nel mese da quest'ultimo.

Le ore non fruito dal richiedente entro due mesi dalla data di concessione, rientreranno nella disponibilità della banca ore solidale e potranno essere concesse ad altri dipendenti richiedenti.

È esclusa la monetizzazione delle ferie cedute e non fruito entro tale termine.

ARTICOLO 6

- PUBBLICITÀ, DECORRENZA E DURATA -

La validità del presente accordo decorrerà dall'operatività del sistema gestionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2020.

Il Servizio Risorse Umane provvederà, annualmente, a dare adeguata pubblicità all'ammontare delle ore donate e al numero di dipendenti donanti. Parimenti, con cadenza trimestrale, renderà note la quantità di ore fruito e quelle ancora disponibili.

Nel caso in cui disposizioni contrattuali di grado superiore, di legge, modifiche del trattamento economico o normativo previste dal CCPL determinino modificazioni non compatibili con quanto convenuto nel presente accordo, le parti si attiveranno per svolgere un apposito incontro per la verifica e l'armonizzazione della materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

FONDAZIONE BRUNO KESSLER

-dott. Alessandro Dalla Torre-
FIRMATO IN ORIGINALE

RSA CGIL
-Alberto Lavelli-
FIRMATO IN ORIGINALE

RSA CISL
-Michele Fedrizzi-
FIRMATO IN ORIGINALE

RSA UIL
-Francesco Rocca-
FIRMATO IN ORIGINALE